

Ordinanza del Presidente n. 12 del - 2 MAG. 2023

Oggetto: **Interdizione temporanea della navigazione per le sole unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri** lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI), a far data dal 03/05/2023 e fino a successivo atto di revoca.

Il Presidente

VISTO

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell' Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite dalla Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza della navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R. n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese, in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi, è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che, in base all'art. 14 comma 1 lettera f) del vigente Statuto consortile, il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;

- che per far fronte alla severa crisi idrica che ha caratterizzato la stagione irrigua 2022 e che si prospetta critica anche per il 2023, il Consorzio Est Ticino Villoresi ha provveduto a posizionare, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI), degli sbarramenti temporanei costituiti da blocchi di calcestruzzo e pietrame, che consentono di innalzare il livello idrometrico del canale anche con una portata d'acqua inferiore a quella di competenza e di migliorare l'alimentazione delle rogge con bocche di presa alte;
- che i suddetti manufatti si configurano come un potenziale pericolo alla sicurezza ed all'integrità delle unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri, in quanto sono posizionati trasversalmente all'alveo del canale ed hanno un'altezza di 80 cm dal fondo, per cui in corrispondenza di essi il tirante d'acqua è notevolmente ridotto;
- che, pertanto, risulta necessario disporre l'interdizione della navigazione per le sole unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI).
- che il Consorzio Est Ticino Villoresi, tramite apposita comunicazione ufficiale, provvederà ad informare l'utenza della revoca della presente ordinanza non appena si ripresenteranno le condizioni idriche ottimali dei canali o non appena saranno realizzate paratoie definitive abbattibili, in fase di studio, in luogo degli sbarramenti temporanei.

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. L'interdizione temporanea della navigazione per le sole unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI) a far data dal 03/05/2023 e fino a successivo atto di revoca.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

SI AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente
Alessandro Folli



Milano, sede consortile - **2 MAG. 2023**